

Studio Legale
Avv. Michelangelo Fiorentino
Patrocinante in Cassazione
Avv. Maria Rosaria Altieri
Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt) –
tel. e fax 0771 324437 – cell. 338 8818244
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it
pec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it



**ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA**

Ricorso

**con contestuale istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.
ed istanza cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a.
e con istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami**

Per la Prof.ssa **SALINAS FITO Remedios** nata a Barcellona (Spagna) il 02/10/1970 e res.te a Latina alla via Aurelio Saffi n. 4, C.F. SLNRDS70R42Z131R, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'**Avv. Maria Rosaria Altieri**, C.F. LTRMRS74A55I234E, e dall'**Avv. Michelangelo Fiorentino**, C.F. FRNMHL57S17A512D, giusta procura su foglio separato, da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto, con domicilio digitale agli indirizzi pec avv.mrosariaaltieri@avvpec.it – michelangelofiorentino@pec.avvodicassino.it (n. fax 0771 324437)

- ricorrente

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in V.Le Trastevere n. 76/a – 00153 Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- 2) Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (C.F. 97248840585), in persona del Dirigente p.t., con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 41 – 00144 Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;

- resistenti

E NEI CONFRONTI DI

Prof.ssa **YURRITA Monica** (C.F. YRRMNC74T53Z509H) Via Circondaria n. 59 – 50127 Firenze

nonché quali controinteressati di tutti i candidati inseriti nell'elenco dei vincitori del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (Spagnolo), Regione Lazio di cui al D.D.G. n. 386 del 05.07.2021.

-controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- 1) Del **D.D.G. n. 386 del 05.07.2021** con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato l'elenco dei vincitori del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (Spagnolo), Regione Lazio, nella parte in cui include con riserva il nominativo della ricorrente (all.to 1);
- 2) Del **D.D.G. n. 796 del 20.08.2021** con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato l'Elenco n. 1 dei destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato e l'Elenco n. 2 dei destinatari di una proposta di accantonamento del posto per l'a.s. 2021/22, collocando la ricorrente nel secondo elenco (all.to 2);
- 3) di ogni altro atto consequenziale, presupposto, endoprocedimentale e connesso non ancora acquisito o acquisendo, avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE

del diritto della ricorrente all'inserimento a pieno titolo nell'elenco di cui al D.D.G. n. 386 del 05.07.2021, nonché all'inserimento nell'Elenco 1 dei destinatari di una proposta di assunzione a tempo indeterminato di cui al D.D.G. n. 796 del 20.08.2021 e alla conseguente stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2021.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento, anche cautelare, di inserimento a pieno titolo nell'elenco di cui al D.D.G. n. 386 del

05.07.2021, nonché si inserimento nell'Elenco 1 dei destinatari di una proposta di assunzione a tempo indeterminato di cui al D.D.G. n. 796 del 20.08.2021 e alla conseguente stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2021.

PREMESSO

IN FATTO

La ricorrente partecipava alla procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2021/22 di cui al Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, n. 510, pubblicato in G.U. del 28.4.2020 (all.to 3).

La Prof.ssa Salinas Fito partecipava al concorso per la classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (Spagnolo), Regione Lazio, per cui erano stati messi a concorso 5 posti (all.to 4).

Nella domanda di partecipazione, alla pagina 2 (all.to 5), la Prof.ssa Salinas Fito indicava, come titolo di accesso, il Diploma di istruzione tecnica - settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing, conseguito in Spagna in data 25.06.1992, dichiarando, quale titolo congiunto, “Numero di protocollo richiesta riconoscimento titolo 12028. **Dichiarazione di valore emessa dal consolato generale d'Italia - Barcellona. Numero registro: 4457**”. **La citata dichiarazione di valore (all.to 6) veniva allegata alla domanda.**

Superate le prove concorsuali con il punteggio di 86,00 punti, la ricorrente si collocava al terzo posto della graduatoria concorsuale di cui al D.D.G. n. 386 del 05.07.2021, nella quale, tuttavia, veniva inserita con riserva.

In data 05.08.2021 veniva pubblicato il decreto per disporre le immissioni in ruolo e gli accantonamenti dei posti per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso straordinario bandito nel 2020 e nelle graduatorie a esaurimento.

Il decreto reca in allegato due elenchi: l'Elenco 1 nel quale figurano i destinatari di una proposta di assunzione a tempo indeterminato, per la classe di concorso e la tipologia di posto indicate, con la specifica della sede di lavoro; l'Elenco 2 nel quale figurano i docenti che, in ragione del collocamento con riserva nelle graduatorie concorsuali e ad esaurimento, sono destinatari di sola proposta di accantonamento del posto, per la classe di concorso e la tipologia indicate.

La ricorrente figurava nell'Elenco 2, sicché le veniva accantonato il posto e non le veniva stipulato il contratto di lavoro, e, considerando che alla 6^a posizione vi era un'altra candidata inserita con riserva, il contratto a tempo indeterminato spettante alla ricorrente, veniva stipulato, per scorrimento della graduatoria, in favore della docente inserita in graduatoria al 7° posto, la Prof.ssa Yurrita Monica (all.to 7).

Il provvedimento di inserimento con riserva nella graduatoria dei vincitori di concorso di cui D.D.G. n. 386 del 05.07.2021 e il conseguente provvedimento di accantonamento del posto di cui al D.D.G. n. 796 del 20.08.2021 sono illegittimi e vanno annullati.

La ricorrente ha tentato più volte di ottenere la rettifica dei provvedimenti impugnati, contattando ripetutamente l'USR Lazio, via pec e via mail ordinaria i vari uffici ai quali veniva indirizzata ogni volta che contrattava l'Ufficio Scolastico, rappresentando le sue doglianze, ma senza alcun esito (all.ti da 8 a 12).

* * *

Tanto premesso l'odierna ricorrente intende impugnare, così come impugna, gli atti dell'amministrazione, meglio indicati in epigrafe, per i seguenti motivi

IN DIRITTO

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 14 FEBBRAIO 2016, N. 19, DEL D.M. 01 GIUGNO 2017, N. 374, E DEL D.M. 9 MAGGIO 2017, N. 259. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER OMISSIONE ED ERRORE. IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA'. OBBLIGO A PROVVEDERE. CARENZA DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO. TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI.

Le ragioni dell'inclusione con riserva della ricorrente nella graduatoria dei vincitori di concorso di cui al D.D.G. n. 386 del 05.07.2021 (e conseguentemente dell'accantonamento del posto in luogo dell'immisione in ruolo) risiedono nel bando di concorso D.D. n. 510/2020. L'art. 2, del rubricato "*Requisiti di ammissione*", al comma 4 recita che "*Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione*

alla procedura concorsuale. La riserva si scioglie positivamente a far data dall'adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dalla competente struttura del Ministero dell'istruzione, ovvero, in caso di diniego, con l'esclusione dalla procedura o depennamento dalla graduatoria”.

Dunque, l’inserimento con riserva è legittimo nell’ipotesi in cui il titolo di abilitazione o di specializzazione sia stato conseguito all’estero e sia stata presentata istanza di riconoscimento in Italia ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e la procedura di riconoscimento non si sia conclusa con l’emanazione del relativo decreto entro la data di presentazione della domanda. In tali casi la riserva viene sciolta con la conclusione favorevole all’istanza della procedura di riconoscimento.

Il caso di specie, tuttavia, non rientra nella fattispecie contemplata nell’art. 2, comma 4, del D.D. 510/2020. Invero, la ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (Spagnolo), che rientra nella tipologia di posto di insegnante tecnico-pratico. Per tale classe di concorso è richiesto un titolo estero in quanto il docente deve insegnare nella propria lingua madre.

La classe di concorso B-02 Conversazione in lingua straniera ricomprende i seguenti indirizzi BA02 Conversazione in lingua straniera (Francese), BB02 Conversazione in lingua straniera (Inglese), **BC02 Conversazione in lingua straniera (Spagnolo)**, BD02 Conversazione in lingua straniera (Tedesco), BE02 Conversazione in lingua straniera (Russo), BF02 Conversazione in lingua straniera (Albanese), BG02 Conversazione in lingua straniera (Sloveno), BH02 Conversazione in lingua straniera (Serbo-Croato), BI02 Conversazione in lingua straniera (Cinese), BJ02 Conversazione in lingua straniera (Giapponese), BK02 Conversazione in lingua straniera (Ebraico), BL02 Conversazione in lingua straniera (Arabo), BM02 Conversazione in lingua straniera (Neo-Greco), BN02 Conversazione in lingua straniera (Portoghese).

La classe di concorso “Conversazione di lingua straniera” negli istituti secondari di secondo grado, è stata introdotta dal D.M. 28 maggio 1992, recante “*Ulteriore integrazione al decreto ministeriale 3 settembre 1982 concernente: <Nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata>*” (all.to 13).

La finalità di tale innovazione normativa è stata quella di “*realizzare un sistema ordinario di reclutamento di personale dotato di particolari requisiti e conoscenze linguistiche*”, “*ritenuto che tale intervento didattico, allo stato attuale, anche attraverso prestazioni professionali le prestazioni professionali di **esperti di madre lingua**, debba differenziarsi da quello dei docenti di lingua e letteratura straniera, sia per quanto riguarda i contenuti culturali, didattici e formativi propri, sia per lo stretto raccordo con la cultura diversa da quella italiana*” (cfr. premessa D.M. 28 maggio 1992).

Dunque, ai fini dell’insegnamento nella classe di concorso di conversazione di lingua straniera di cui alla Tabella C, allegata al decreto ministeriale 3 settembre 1982, il docente deve essere esperto di madre lingua e, ai sensi dell’art. 2, deve essere in possesso, quale titolo di accesso del “*Titolo di studio rilasciato da uno dei Paesi dell’area linguistica di riferimento corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, congiunto all’accertamento dei titoli professionali*”.

In presenza di tali condizioni, il docente può insegnare senza ottenere alcun riconoscimento del titolo di studio in Italia.

Il D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 (all.to 14), rubricato “*Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica*”, con riferimento alla classe di concorso 3/C, Conversazione in lingua straniera, ricompresa nelle classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria indicate nella Tabella C, prescrive, quale titolo di accesso, “*Titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua madre, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado purché congiunto all’accertamento dei titoli professionali*”. Anche tale disposizione normativa non prevede l’obbligo di avviare il procedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero, ritenendo, invece sufficiente che il titolo di studio corrispondente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia conseguito in un Paese in cui la lingua, oggetto di conversazione, è lingua madre.

I successivi decreti ministeriali sul punto, nulla hanno innovato, modificando solamente il codice della classe di concorso in questione da 3/C a B-02.

Nello specifico, il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, alla tab. B, con riferimento alla classe di concorso B-02 Conversazione in lingua straniera, prevede, quale titolo di accesso, *“Titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua madre, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali”*.

Il successivo D.M. 9 maggio 2017, n. 259 (all.to 15), nel disporre la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016, lascia immutata la disciplina della classe di concorso B-02 Conversazione in lingua straniera e la precedente previsione relativa al titolo di accesso.

Dunque, la disciplina attualmente in vigore per la classe di concorso B-02 è quella contenuta nel D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, che non prevede, ai fini dell'accesso alla classe di concorso Conversazione in lingua straniera e, dunque, ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria ex D.D. 510/2020, il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero ai sensi della Direttiva 2005/36/CE. Ciò posto, appare evidente come la ricorrente sia in possesso, per averlo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso, del titolo di studio di accesso conformemente a quanto previsto dalla tab. B, con riferimento alla classe di concorso B-02 Conversazione in lingua straniera prevede, ossia, *“Titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua madre, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali”*.

Il D.M. 01 giugno 2017, n. 374 (all.to 16), all'art. 2, comma 1, lett. B1, recante la disciplina dei *“Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto”*, dispone che *“Per l'accesso alle graduatorie di conversazione in lingua estera, la corrispondenza del titolo conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua oggetto della Conversazione è lingua ufficiale al diploma di istruzione secondaria di II grado, si ha quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari, secondo l'apposita dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità consolare italiana competente per territorio.*

Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale”.

La ratio delle disposizioni normative sopra richiamate è chiara: il riconoscimento in Italia del titolo di studio conseguito all'estero è richiesto per i posti di insegnamento ai quali si accede con un titolo italiano, ne consegue che chi ha un titolo conseguito all'estero deve ottenere il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della Direttiva 2005/36/CE. Al contrario, il riconoscimento del titolo conseguito all'estero non è necessario per insegnare su classi di concorso per cui è richiesto un titolo estero. PER LA CLASSE DI CONCORSO B-02 È RICHiesto UN TITOLO ESTERO, TRATTANDOSI DI CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (il docente è madrelingua per conversazione e vissuto linguistico e parla solo ed esclusivamente in lingua straniera), per cui non è necessario il riconoscimento ma solo la dichiarazione di valore che attesti la corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Nel caso oggetto del presente ricorso, la ricorrente, così come dichiarato e allegato nella domanda di partecipazione al concorso straordinario ex D.D. 510/2020, è in possesso del Diploma di istruzione tecnica - settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing conseguito in Spagna, in cui la lingua spagnola è lingua madre. Tale diploma in Spagna dà accesso agli studi universitari, come risulta dalla dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Barcellona, in data 07/05/2018, che testualmente recita “*Tale titolo, conseguito presso l'Institut de Formació Professional Barcelona (un istituto pubblico parte del sistema educativo spagnolo), sancisce il superamento della Scuola Secondaria Superiore, attestando tredici anni di scolarità a partire dalla prima classe della scuola primaria (otto della scuola dell'obbligo, due dell'istruzione professionale di primo grado e tre dell'istruzione professionale di secondo grado – Legge spagnola dell'istruzione dal 04.08.1970) e consentendo in loco di candidarsi direttamente all'iscrizione alle Università locali senza dover sostenere gli esami speciali di idoneità accademica “Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad – PAAU, nonché di esercitare la professione”.*

Tale dichiarazione di valore, non solo è stata dichiarata a pag. 2 della domanda di partecipazione ed allegata alla stessa, ma è stata, altresì, allegata alle mail e pec di riesame inviate in data 19.08.21, 20.08.21 e 22.08.21.

Nello specifico, la dichiarazione di valore è un documento che attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano. È redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) "competenti per zona", vale a dire le più vicine alla città in cui si trova l'istituzione che ha rilasciato il titolo straniero. La Dichiarazione di Valore non consente l'automatico riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero in Italia, ma descrive il valore acquisito dal Titolo di studio nel Paese di origine.

Con riferimento, poi, al requisito per cui il titolo di scuola superiore debba essere congiunto a "*a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale*", la Prof.ssa Salinas Fito ha dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso tutti i titoli culturali e di servizio dalla stessa posseduti di rilievo didattico, educativo e culturale (pag. 3-17).

A margine si precisa che la ricorrente è docente madrelingua, essendo nata in Spagna ove ha svolto i suoi studi anche *post lauream* e ove ha vissuto fino al 1997 (all.to 17).

In conclusione, dal complesso delle disposizioni normative che regolano la materia emerge come **l'unica documentazione necessaria ai fini dell'inserimento a pieno titolo nella graduatoria di vincitori di concorso di cui al D.D.G. n. 386 del 05.07.2021 sia la dichiarazione di valore, mentre non è necessario il riconoscimento del titolo di studio Direttiva 2005/36/CE. INFATTI, PER I 5 DOCENTI IMMESSI IN RUOLO IN VIRTÙ DELLA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL D.D. 510/2020, È STATA RITENUTA SUFFICIENTE LA SOLA DICHIARAZIONE DI VALORE DEL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SUPERIORE CONSEGUITO IN SPAGNA.**

Tuttavia, pur non essendo necessario ai fini della partecipazione a pieno titolo alla procedura concorsuale straordinaria 2020, la ricorrente, ha comunque richiesto il riconoscimento del Diploma di istruzione tecnica - settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing in data 15/07/2020 (n. prot. 12028, all.to

18), dandone atto *ad abundantiam* nella domanda di partecipazione al concorso (pag. 2).

B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI ANCHE COSTITUZIONALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI. VIOLAZIONE DELL'ART. 97. COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DI BUON ANDAMENTO DEI PUBBLICI UFFICI

Senza rinuncia alle censure sin qui esposte, i provvedimenti impugnati appaiono illegittimi sotto altri profili. In particolare l'art. 97, comma 1, della Costituzione, stabilisce che l'organizzazione dei pubblici uffici deve uniformarsi al principio di imparzialità e buon andamento, per assicurare i quali, il concorso si presenta come mezzo ordinario di accesso (art. 97, comma 3) necessariamente esso stesso ispirato alla suddetta regola dell'imparzialità e del buon andamento (Corte Cost., sent. 478/95), allo scopo di consentire la scelta delle persone più idonee all'esercizio della funzione pubblica.

Di conseguenza, è necessario salvaguardare il carattere esclusivamente tecnico del giudizio, da ogni rischio di deviazione verso interessi di parte, o comunque, diversi da quelli propri del concorso, il cui obiettivo non può essere altro che la selezione dei candidati migliori (Corte Cost., sent. 453/90) e che non può prescindere dalla valutazione delle attitudini, dei titoli e della preparazione degli stessi.

Le procedure concorsuali sono, quindi, preordinate, nell'interesse stesso della P.A. procedente, a reclutare i soggetti più idonei a ricoprire il posto vacante (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 1536/96).

Esse, per loro essenza, devono prefiggersi lo scopo di accertare l'idoneità dei candidati in modo coerente, rispetto al servizio che essi saranno chiamati ad espletare.

La disciplina dettata per l'espletamento di detta procedura non può essere, pertanto, irragionevole, arbitraria e contraddittoria, e deve ispirarsi a principi di economicità, evitando così di nominare in ruolo soggetti che non abbiano i requisiti e titoli o comunque non utilmente collocati in graduatoria, per rivestire la qualifica riguardante il posto da ricoprire (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 186/98).

Tale matrice deve essere una costante rinvenibile, tanto sotto il profilo contenutistico delle materie oggetto di esame, quanto sotto il **profilo valutativo** delle prove e **dei titoli**, tale da garantire **omogeneità di programmi e giudizi**.

L'assenza di coerenza costituisce, quindi, motivo di censura delle relative fonti impositive.

Nel caso di specie, come sopra esposto, **il Ministero convenuto, non ha adottato il criterio stabilito dalla normativa specifica sui titoli necessari all'accesso alle varie classi di concorso e, peraltro, non ha adeguatamente valutato i titoli posseduti dalla ricorrente**, come prescritto dalla normativa stessa.

* * *

ILL.MO SIG. PRESIDENTE
RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE PROVVISORIA
EX ART.56 CPA

In seno al ricorso viene richiesta la concessione di una misura cautelare idonea alla tutela della ricorrente.

Alla Prof.ssa Salinas Fito Remedios è stata illegittimamente negata la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, con grave **nocumento per le possibilità di celere e concreto reclutamento** nelle file del personale docente per la Regione Lazio nell'ambito del concorso in questione e ciò sulla base di presupposti falsi, errati ed illegittimi.

La necessità di un provvedimento cautelare ex art. 56 c.p.a. emerge con tutta evidenza dal fatto che il concorso in esame è stato indetto per la copertura dei posti a tempo indeterminato **a partire dal 1° settembre 2021**.

Invero, i destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato dovranno prendere servizio il 1° settembre 2021 ed un provvedimento interinale successivo, che intervenga dopo l'inizio delle lezioni, fissato per il Lazio il 13 settembre (all.to 19), pregiudicherebbe il diritto della ricorrente all'immissione in ruolo per questo anno scolastico.

In particolare viene chiesta la sospensione degli atti impugnati *in parte de qua*, con il conseguente inserimento a pieno titolo nell'elenco dei vincitori del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (Spagnolo), Regione Lazio, di cui al D.D.G. n. 386 del 05.07.2021, nonché nell'Elenco n. 1 dei destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato per l'a.s. 2021/22 di cui al D.D.G. n.

796 del 20.08.2021 e la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2021.

Pertanto, risulta necessaria la concessione di una misura cautelare provvisoria che, nelle more della discussione innanzi al Collegio dell'istanza cautelare, eviti pregiudizi irreparabili alla ricorrente disponendo l'assegnazione della cattedra a decorrere dal 1° settembre 2021.

La misura più idonea, ed anche l'unica in grado di non pregiudicare né gli interessi dei ricorrenti né gli interessi degli altri soggetti coinvolti, compresa la PA, è quindi il **decreto presidenziale inaudita altera parte** diretto ad ottenere l'inclusione a pieno titolo nell'elenco di cui al D.D.G. n. 386 del 05.07.2021, nonché l'inserimento nell'Elenco n. 1 dei destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato per l'a.s. 2021/22 e la conseguente stipula del contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2021.

Tutto ciò premesso, la Prof.ssa Salinas Fito Remedios, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE

La concessione della misura cautelare provvisoria della sospensione dei provvedimenti impugnati e l'inserimento a pieno titolo nell'elenco dei vincitori del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (Spagnolo), Regione Lazio, di cui al D.D.G. n. 386 del 05.07.2021, nonché nell'Elenco n. 1 dei destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato per l'a.s. 2021/22 di cui al D.D.G. n. 796 del 20.08.2021, con diritto alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2021.

* * *

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Nelle more della definizione nel merito del giudizio, la ricorrente rischia di subire danni gravi ed irreparabili in quanto, come sopra evidenziato, già a far data dal 1° settembre 2021 la ricorrente dovrebbe assumere servizio nella scuola che le verrà assegnata a seguito di scioglimento della riserva, con la conseguenza che la

Prof.ssa Salinas Fito rischia di subire danni gravi ed irreparabili in difetto di un provvedimento cautelare del Tribunale.

Pertanto si chiede di voler disporre, con misura cautelare collegiale, la sospensione dei provvedimenti impugnati e l'inserimento a pieno titolo nell'elenco dei vincitori del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (Spagnolo), Regione Lazio, di cui al D.D.G. n. 386 del 05.07.2021, nonché nell'Elenco n. 1 dei destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato per l'a.s. 2021/22 di cui al D.D.G. n. 796 del 20.08.2021, con diritto alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2021, richiedendo fin d'ora la fissazione dell'udienza di merito a breve trattandosi di materia di "accesso al lavoro".

* * *

IN VIA ISTRUTTORIA

Si fa istanza ai sensi dell'art. 65 c.p.a, affinché codesto on.le TAR ordini all'USR per il Lazio di produrre in giudizio le domande di partecipazione al concorso D.D. 510/2020 dei 5 candidati immessi in ruolo per la classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (Spagnolo) per l'a.s. 2021/22, al fine di verificare se per tali docenti, in assenza del riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, sia stata ritenuta sufficiente la sola dichiarazione di valore del titolo di istruzione secondaria superiore conseguito in Spagna.

Con ogni più ampia riserva istruttoria.

* * *

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

Il presente ricorso è stato notificato alla Prof.ssa **YURRITA Monica, la quale potrebbe subire un pregiudizio diretto dall'accoglimento del presente ricorso.** Infatti si è detto conto in narrativa del fatto che i posti messi a concorso per la classe di concorso BC02 - Conversazione in lingua straniera (Spagnolo), sono stati 5; la ricorrente è collocata con riserva al 3° posto e vi è un'altra candidata pure collocata con riserva (con diritto all'accantonamento del posto) al 6° posto, la Prof.ssa Eastoe Silvia Alicia. Sicché il posto spettante alla Prof.ssa Salinas Fito Remedios è stato attribuito, per scorrimento della graduatoria, alla Prof.ssa Yurrita Monica, ultima nominata (cfr D.D.G. n. 796 del 20.08.2021).

Tuttavia, l'accoglimento del presente ricorso potrebbe pregiudicare la posizione anche degli altri candidati vincitori del concorso *de quo*, collocati nella graduatoria di cui al D.D.G. n. 386 del 05.07.2021.

Considerando che in tale graduatoria sono inseriti, quali vincitori di concorso per la Regione Lazio, 43 docenti, occorre dar corso, stante la **l'eccessiva onerosità** nonché la **difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati ivi menzionati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio**, alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Sul punto, il TAR Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”.*

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Presidente di codesto Ecc.o TAR o della Sezione cui sarà assegnato di disporre che la notificazione a tutti i soggetti collocati nell'elenco di cui alla D.D.G n. 386 del 05.07.2021, sia effettuata **per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione** prescrivendone le relative modalità.

* * *

Tutto ciò premesso, la Prof.ssa **Salinas Fito Remedios**, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo TAR adito, in accoglimento dei dedotti motivi, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe e, anche in via cautelare, ordinare l'inclusione a pieno titolo nell'elenco di cui al D.D.G. n. 386 del 05.07.2021, nonché l'inserimento nell'Elenco n. 1 dei destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato per l'a.s. 2021/22 e la conseguente stipula del contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2021.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, nonché rimborso del contributo unificato

Si versano in produzione i seguenti documenti:

- 1) D.D.G n. 386 del 05.07.2021 (all.to 1);
- 2) D.D.G n. 796 del 05.08.2021 (all.to 2);
- 3) D.D. n. 510 del 23.04.2020 (all.to 3);
- 4) Prospetto ripartizione posti (all.to 4);
- 5) Domanda di partecipazione (all.to 5);
- 6) Dichiarazione di valore (all.to 6);
- 7) Certificato di residenza Yurrita Monica (all.to 7);
- 8) Mail del 18.08.21 (all.to 8);
- 9) Pec del 18.08.21 (all.to 9);
- 10) Mail del 19.08.21 (all.to 10);
- 11) Mail del 20.08.21 (all.to 11);
- 12) Pec del 22.08.21 (all.to 12);
- 13) D.M. 28 maggio 1992 (all.to 13);
- 14) D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 (all.to 14);
- 15) D.M. 9 maggio 2017, n. 259 (all.to 15);
- 16) D.M. 01 giugno 2017, n. 374 (all.to 16);
- 17) Certificato di residenza Salinas Fito (all.to 17);
- 18) Ricevuta protocollo richiesta dell'equivalenza del Diploma di scuola superiore (all.to 18);
- 19) Calendario scolastico (all.to 19).

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che, vertendo il ricorso in materia di concorsi pubblici, sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Formia-Roma, 28/08/2021

f.to digitalmente

Avv. Maria Rosaria Altieri